



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante *“Nuove norme sulla cittadinanza”* e, in particolare, l'articolo 9, comma 1;

VISTO il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 recante *“Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407 recante *“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che *“I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”*;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 recante *“Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che *“le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*;

VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76 recante *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”* e, in particolare, il comma 36 dell'articolo 1 ai sensi del quale *“Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto»*



due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTA la legge 15 aprile 2025, n. 63 recante “*Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, della richiamata legge 15 aprile 2025, n. 63, si intende per “evento dannoso derivante da cedimento totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale” l’evento dannoso causato dal cedimento strutturale, totale o parziale, delle infrastrutture stradali o autostradali;

VISTA la nota prot. n. 8477 del 1° agosto 2025 con cui il Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto che individua quale unico evento dannoso di cui alla legge n. 63/2025, verificatosi tra la data del 13 agosto 2018 e il 6 maggio 2025, il crollo del viadotto Polcevera;

CONSIDERATO che l’articolo 2 comma 4 della richiamata legge 15 aprile 2025, n. 63, indica l’ordine di priorità dei beneficiari della speciale elargizione, da interpretare nel senso che la presenza di soggetti appartenenti a una delle categorie, individuate da ciascuna lettera del predetto comma, esclude la possibilità di elargizione per quelle successive, fatta salva la previsione di cui al comma 5;

VISTO lo statuto di CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., approvato dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti nella seduta del 26 giugno 2023;

SENTITA l’Associazione rappresentativa dei familiari delle vittime del crollo del viadotto Polcevera nel corso delle riunioni tenutesi in video conferenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA



Articolo 1

(Evento dannoso)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 aprile 2025, n. 63, costituisce evento dannoso derivante dal cedimento totale o parziale di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatosi tra la data del 13 agosto 2018 e il 6 maggio 2025, il crollo del viadotto Polcevera (noto anche come "Ponte Morandi") sito lungo la A10 Genova-Savona, avvenuto in data 14 agosto 2018.

Articolo 2

(Speciale elargizione)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 63, stanziato per l'anno 2025, è destinato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 63 del 2025, un importo pari a euro 6.450.000.
 2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 63 del 2025, la speciale elargizione di cui al presente articolo è riconosciuta a ciascuna vittima secondo quanto previsto dal medesimo articolo 2, commi 4 e 5. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, la ripartizione tiene conto del criterio che ogni vittima ha pari valore economico. Nel caso di più familiari beneficiari per singola vittima, l'elargizione è ripartita in parti uguali per ciascun beneficiario. L'esistenza di soggetti appartenenti a una delle categorie, come individuate da ciascuna lettera del medesimo articolo 2, comma 4 della legge n. 63 del 2025, esclude la possibilità di elargizione per quelle successive, fatta salva la previsione di cui al medesimo articolo 2 comma 5 della legge n. 63 del 2025.
 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti demanda a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., il compito di identificare i soggetti beneficiari della misura di cui al presente articolo.
 4. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati nominativamente i soggetti che hanno diritto alla speciale elargizione di cui al presente articolo, l'importo a ciascuno spettante ed è disposta entro e non oltre il 31 dicembre 2025 l'erogazione delle relative risorse.
-

Articolo 3

(Iniziative di solidarietà sociale)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 63, stanziato per l'anno 2025, ai fini della iniziativa di solidarietà sociale integrativa di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 15 aprile 2025, n. 63, è destinato un importo nel limite massimo di euro



550.000.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei beneficiari, in qualità di familiari delle vittime che si trovino in condizioni di bisogno, in ragione della situazione reddituale, patrimoniale e del periodo da prendere a riferimento nelle more del collocamento a riposo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti demanda a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. il compito di identificare, ai sensi di quanto stabilito al comma precedente, i soggetti beneficiari per le iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime.
4. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati nominativamente i soggetti che hanno diritto alle iniziative di cui al presente articolo, l'importo a ciascuno spettante ed è disposta entro e non oltre il 31 dicembre 2025 l'erogazione delle relative risorse.

Articolo 4

(Collocamento obbligatorio)

1. L'individuazione dei soggetti beneficiari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 5 della legge n. 63 del 2025, nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è operata da CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al presente articolo ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), della legge n. 63 del 2025, l'invalidità permanente superiore al 50 per cento, subita per effetto delle lesioni riportate in conseguenza dell'evento di cui all'articolo 1, è accertata o riconosciuta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito dell'identificazione di cui al comma 2, sono individuati nominativamente i soggetti che hanno diritto al beneficio di cui al presente articolo.

Articolo 5

(Borse di studio)

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 63, nel limite massimo di 100 mila euro a decorrere dal 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., il compito di identificare i soggetti beneficiari delle borse di studio, di cui all'articolo 6 della legge 15 aprile



2025, n. 63 per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati i beneficiari di cui al comma 1, l'ammontare del beneficio spettante a ciascun avente diritto e il periodo temporale di riconoscimento delle borse di studio nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il decreto deve altresì stabilire l'erogazione del beneficio entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 6

(Cittadinanza italiana)

1. Con provvedimento del Ministero dell'interno vengono identificati i beneficiari di cui all'articolo 7 della legge 15 aprile 2025, n. 63.

Articolo 7

(Residuo risorse)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono ripartite equamente tra i beneficiari di cui all'articolo 2, ed erogate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, eventuali risorse non utilizzate di cui all'articolo 3.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

